

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 159

presentata dai Consiglieri regionali
MURA - PIGA - MUNDULA

il 4 giugno 2020

Indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza Covid-19

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si prefigge di fornire urgenti risposte allo stato emergenziale conseguente all'epidemia da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al fine di garantire la tutela della salute pubblica nei cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'individuazione delle ulteriori e specifiche procedure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro, determinando maggiori spese da sostenere per specifici dispositivi di protezione individuale o attività di contenimento dei rischi, pongono il problema di procedere all'aggiornamento dei costi da riconoscere all'appaltatore per i cantieri i cui contratti risultano in fase di stipula o in corso di efficacia che necessitano dell'aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento.

L'articolo 1 prevede, pertanto, che i maggiori costi da inserire nel Piano della sicurezza e coordinamento siano determinati dai costi effettivi dei dispositivi protezione individuali o delle attività di contenimento dei rischi con la maggiorazione del 15 per cento per spese generali e sono evidenziati in uno specifico capitolo del computo della sicurezza. L'importo di tali costi non è soggetto a ribasso. Il riconoscimento di detti costi all'appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15 per cento a titolo di spese generali sostenute per tali attività. La copertura economica di detti eventuali maggiori costi sarà garantita alla voce "Imprevisti" del quadro economico finanziato dell'intervento, ovvero delle economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione del medesimo quadro economico, implementando la richiamata voce "Imprevisti".

L'articolo 2 sancisce la mancanza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione riconosce l'importanza della tutela della salute dei lavoratori e delle esigenze delle attività produttive attraverso la determinazione e l'aggiornamento dei costi che sostiene l'appaltatore per i cantieri i cui contratti risultano in fase di stipula o in corso di efficacia e che necessitano dell'adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento a causa dello stato emergenziale conseguente all'epidemia da Covid-19.

Art. 2

Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento

1. Per i contratti relativi ai cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in fase di stipula o in corso di efficacia nel periodo di emergenza Covid-19, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede all'aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione delle ulteriori e specifiche procedure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro, determinando i maggiori costi da sostenere per specifici Dispositivi di protezione individuale e attività di contenimento dei rischi non necessari nelle normali condizioni procedurali di lavoro in assenza di dette circostanze emergenziali.

2. I maggiori costi da inserire nel Piano della sicurezza e coordinamento, non soggetti a ribasso, sono determinati dai costi effettivi dei Dispositivi di protezione individuale e delle attività di contenimento da svolgere con la maggiorazione del 15 per cento per spese generali e sono evidenziati in uno specifico capitolo del Computo della sicurezza.

3. Il riconoscimento di detti costi all'appaltatore è subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15 per cento a titolo di spese generali sostenute per tali attività.

4. La copertura economica dei predetti eventuali maggiori costi è indicata nella voce "Imprevisti" del Quadro economico finanziario dell'intervento qualora lo stesso presenti sufficiente capienza, ovvero dalle economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione appaltante del medesimo Quadro economico, implementando la richiamata voce "Imprevisti".

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale